



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

18

"APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI"

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.03.1995 con atto n.17;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28.03.1995 (n.134 Reg.Pubb.);
- E' stato ricevuto dalla Sezione del comitato Regionale di Controllo di Padova in data 30.03.1995 al n.2827;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, ad avvenuta esecutivita', per quindici giorni dal 21.04.1995 al 05.05.1995 (n.167 Reg.Pubbl.);
- E' entrato in vigore il **06.05.1995.**
- E' stato modificato (integrazione dell'art.17) con Delibera di Consiglio Comunale n.74 del 30.10.1995.

INDICE

Art. 1 Oggetto pag. 3

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione pag. 4

Art. 3 Presupposto della tassa pag. 4

Art. 4 Esclusioni pag. 5

Art. 5 Soggetti passivi pag. 5

Art. 6 Parti comuni all'edificio pag. 5

Nota esplicativa sul calcolo della quota da aggiungere d'ufficio, di cui all'art. 6 ... pag. 6

Art. 7 Locali in multiproprieta' pag. 7

Art. 8 Locali tassabili pag. 7

Art. 9 Aree tassabili pag. 9

Art. 10 Locali ed aree per attivita' stagionali ... pag. 9

Art. 11 Locali ed aree non utilizzate pag. 9

Art. 12 Misurazione delle superfici pag. 10

Art. 13 Deduzioni pag. 10

Art. 14 Riduzioni di tariffa pag. 10

Art. 15 Cumulabilita' delle agevolazioni tributarie pag. 10

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 16 Obbligazione tributaria pag. 11

Art. 17 Esenzione e riduzione pag. 11

Art. 18 Riduzioni individuali pag. 11

Art. 19 Copertura delle esenzioni e riduzioni pag. 12

Art. 20 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio pag. 12

Art. 21 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio pag. 12

Art. 22 Gettito del tributo pag. 13

Alcune annotazioni sulla determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni e sulla allocazione in bilancio della pseudo spesa dell'art. 67, 3^o comma pag. 13

Art. 23 Tariffazione per il 1995 pag. 15

Art. 24 Tariffazione dall'1/1/1996 pag. 16

Art. 25	Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	pag. 17
Art. 26	Unita' immobiliari ad uso promiscuo	pag. 17
Art. 27	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 17

TITOLO III DENUNCE - ABBUONI

Art. 28	Denunce	pag. 19
Art. 29	Denuncia di variazione	pag. 19
Art. 30	Decorrenza, inizio, variazione e cessazione dell'obbligazione tributaria	pag. 19
Art. 31	Accertamento	pag. 20
Art. 32	Riscossione	pag. 20
Art. 33	Modalita' dei rimborsi	pag. 20

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 34	Il funzionario responsabile	pag. 22
Art. 35	Controlli	pag. 22
Art. 36	Sanzioni e interessi	pag. 22

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37	Contenzioso	pag. 24
Art. 38	Obblighi degli uffici comunali	pag. 24
Art. 39	Norme abrogate	pag. 24
Art. 40	Entrata in vigore	pag. 24

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Galzignano Terme della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507".
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Nota - Per effetto dell'art. 16 del D.L. 359/89, convertito nella Legge 440/87, l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' divenuta obbligatoria per tutti i Comuni dal 1987.

TITOLO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza e' limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonche' agli altri ai quali e' esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nello specifico regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone non e' effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa e' dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3^o, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'articolo 59, comma 2^o, del decreto 507.
3. Nelle zone del territorio comunale in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi' come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuato dalla legge cui si fa, quindi rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa e' dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta per intero anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
4. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non e' effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entita' riduzione	distanza contenitore piu' vicino
60%	non meno di 1,0 Km.
65%	non meno di 1,5 Km.
70%	oltre 1,5 Km.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonche' quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilita', anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. In particolare non sono soggetti alla tassa:
 - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 del decreto 507;
 - i locali adibiti a sedi, uffici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento (scuole).
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonche' rifiuti tossici e nocivi.
4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalita' di svolgimento dell'attivita' (artigianale, industriale, ecc.) non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie non tassabile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, ecc.) e' quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attivita'. La detassazione di cui al presente punto viene accordata su formale istanza di parte ed a condizione che il richiedente comprovi, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. Le attivita' in questione dovranno percio' provvedere a propria cura e spese, anche allo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani qualora provenienti dai locali adibiti a lavorazione (art. 60 D.Lgs. 507/93).

Art. 5 - Soggetti passivi

1. In particolare la tassa e' dovuta da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Sono solidamente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
3. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso in comune dell'abitazione.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali: locali comuni, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1995 e' calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - quando i condomini sono due: l'aumento e' del 10%;
 - quando i condomini sono dodici o piu': l'aumento e' del 2%;
 - quando il numero dei condomini e' ricompreso fra i numeri 2 e 12 la percentuale e' determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini e' tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.
3. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o piu' condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

NOTA ESPLICATIVA ALL'ART. 6, 2° COMMA

Per attuare la prescrizione contenuta nell'art. 63.2 del decreto 507 sull'individuazione d'ufficio della tassa dovuta da ciascun condominio sulla propria quota delle parti comuni dell'edificio qualora essa non venga espressamente indicata nella denuncia, e' preliminare considerare che:

- la quota percentuale da portare in aumento al dichiarato deve essere individuata "in ragione inversa al numero dei condomini";
- la quota predetta non puo' essere inferiore al 2% ne' superiore al 10%;
- i predetti limiti debbono necessariamente essere riguardati "in ragione inversa";
- ne consegue che il limite del 10% e' applicabile al condominio teoricamente piu' piccolo che e' quello costituito da due condomini (delle parti in uso comune suscettibile di produrre rifiuti e non nel senso giuridico discendente dall'art. 1117 del codice civile; per esempio i proprietari dei negozi sono condomini ex art. 1117 c.c. ma possono non essere condomini delle parti di uso corrente comune quali sono indicati nel 1° comma dell'articolo che si annota);
- il limite del 2% deve, per contro, essere riferito al numero dei condomini delle tipologie abitative piu' grandi esistenti nel territorio comunale come ordinari moduli di costruzione usati. Questo comporta che non debbono essere considerati i moduli abitativi intensivi (grattacieli, stecconi, ecc.) quando essi siano esistenti in singole o poche unita' e rappresentino eccezione alle tipologie abitative piu' grandi di uso corrente nella zona. Una volta determinato il parametro di maggior livello abitativo a cui assegnare la percentuale al limite inferiore del 2% di aggiunta sulla superficie in uso esclusi-

vo denunciata da ciascun condominio, e' possibile arroton-
tare il metodo di determinazione della percentuale in ra-
gione inversa del numero dei condomini quando siano mag-
giori di 2 inferiori a 12 (come individuato dal Comune).
La formula da utilizzare e' la seguente:

$$P = 10 - \frac{8(NC - 2)}{(NM - 2)}$$

ove P indica l'entita' della percentuale di aumento da
applicare alla superficie dichiarata dai condomini
dell'edificio in esame

NC indica il numero dei condomini dell'edificio stes-
so

NM parametro massimo dei condomini assunto nella nor-
ma regolamentare

Applicando per esempio tale formula sulla base del NM
indicato nel precedente art. 6 (=12) e per un fabbri-
cato avente NC = 7 condomini, avremo:

$$P = 10 - \frac{8 \times (7 - 2)}{(12 - 2)} = 10 - \frac{40}{10} = 10 - 4 = 6$$

L'entita' della percentuale di aumento da applicare
e' quindi pari al 6%.

Qualora il fabbricato considerato avesse soltanto 4
condomini si avrebbe:

$$P = 10 - \frac{8(4 - 2)}{(12 - 2)} = 10 - \frac{16}{24} = 10 - 0,6 = 9,33\%$$

e cosi' via.

Art. 7 - Locali in multiproprieta'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in mul-
tiproprieta', il soggetto che gestisce i servizi comuni
e il responsabile, dall'1 gennaio 1995, del versamento
della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso
comune nonche' per i locali ed aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali man-
tengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rap-
porto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso
esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente e'
tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune,
entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occu-
panti o detentori dell'edificio in multiproprieta' o del
centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque de-
nominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o
galleggiante se collegata in via permanente con la terra-
ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno,
qualunque ne sia la destinazione o l'uso ad eccezione di

quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. La tassa e' dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 11 del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f - tutti i vani, sia principali che accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
 - h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfi-

ci destinate all'esercizio dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indispensabile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

2. Nelle unità immobiliari adibite al civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% (al massimo: di un terzo).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa e' dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti alla utilizzazione se dotati di qualsiasi arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Misurazione delle superfici

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 13 - Deduzioni

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà'.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1995.

Art. 14 - Riduzione di tariffa

A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a - abitazioni con unico occupante con reddito non superiore al doppio del minimo vitale fissato dall'INPS per la parte di superficie non superiore ai 50 mq. utili, escluse le pertinenze, riduzione del 30%;
- b - abitazioni di utente che, risieda o dimori all'estero per motivi di lavoro per più di 6 mesi all'anno, riduzione del 30%.

Art. 15 - Cumulabilità delle agevolazioni tributarie

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste negli artt. 3, 13, 14 e 18 e' consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 16 - Obbligazione tributaria

1. La tassa e' corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare nel corso del quale e' presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualita' successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 17 - Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo:

- 1) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa necessaria al funzionamento dell'Istituzione;
- 3) I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- 4) Gli edifici scolastici di ogni ordine e grado per quali il Comune contribuisca o sia tenuto per legge a sostenere le relative spese di funzionamento;
- 5) Locali ed aree destinati ad attivita' di interesse della collettivita' locale, gestiti direttamente da ordini religiosi.

Art. 18 - Riduzioni individuali

1. La tassa e' ridotta individualmente nei seguenti casi:
 - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero:

riduzione sino al 60%
 - b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantita' di rifiuti suscettibili di determinare entrate al

- La riduzione e' fissata con delibera della Giunta Comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensita' degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilita' di riutilizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall'Ufficio Tributi.

Art. 19 - Copertura delle esenzioni e riduzioni

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 e' individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 17.

Art. 20 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona servita di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove e' collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attivita' dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 21 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorita' sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente puo' provvedere a sue spese sino a quando l'autorita' sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota

della tassa ragguagliava al per-... servizio che, comunque, non puo' essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 22 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa e' determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4 e 67, comma 3^o, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non puo' superare il costo di esercizio, ne' essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett b del Decreto Lgs. 30/12/1992, n. 504; 100%: per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

Alcune annotazioni sulla determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni e sulla allocazione in bilancio della pseudo spesa dell'art. 67, 3^o c.

L'art. 61 del decreto 507 usa tre nozioni di costo:

1. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
2. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni;
3. il costo di cui al punto 2 diminuito di un importo pari alla differenza fra le entrate di pertinenza derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti urbani interni e l'ammontare globale del minore introito derivante dalle riduzioni tariffarie eventualmente concesse nel regolamento alle attivita' meritevoli agevolate per l'aver conseguito una diminuzione nella produzione di rifiuti ovvero conferiscano al servizio rilevanti quantita' di rifiuti del tipo suscettibile di proficuo recupero o riciclo mediante produzione di energia o realizzo di materie prime secondarie.

Il risultato costituisce il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni nei confronti del quale valgono i limiti, inferiori o superiori, posti al gettito dal 1^o comma dell'articolo in esame.

A proposito di gettito, giova osservare che l'importo del tributo esposto all'"Entrata" del bilancio e' destinato ad essere superiore a quello effettivo, dovendosi rispettare l'improvvida norma contenuta nel 3^o comma dell'art. 67 del decreto 507 che, in violazione di ogni principio contabile, trasforma in previsione di spesa finanziaria quella che e' e rimane una diminuzione dell'entrata specifica cioe' del gettito del tributo. D'altra parte, la precisazione contenuta nella norma: "e la cui copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.." che, probabilmente, intendeva evitare l'inconveniente sopra lamentato, non e' traducibile in alcun modo nella impacciata contabilita' finanziaria che gli enti

locali si portano dietro ancora, nonostante che sin dal 1990 il legislatore della 142 abbia disposto per l'adozione della contabilita' economica.

Per consentire comunque la pronta individuazione del gettito effettivo si potrebbe disarticolare il tutto collocando in Entrata del bilancio, sempre al Titolo I, un capitolo specifico titolato "partita bilanciante l'autorizzazione virtuale di spesa di cui al capitolo n.". In cifre virtuali e tenendo presente l'obbligo di pareggio del bilancio si ha, per esempio, che:

- se il gettito effettivo del tributo e' di 2.200 al netto, ovviamente, di L. 250 costituenti l'importo della riduzione ed esenzione di cui all'art. 67, 1° comma e, eventualmente, dell'art. 77, 7° comma, del decreto 507;
- l'iscrizione che risponde al "principio di veridicita'" del bilancio e' quella di L. 2.200 in entrata del bilancio stesso.

Poiche' la norma del 3° comma dell'art. 67 obbliga ad iscrivere in bilancio come spesa l'entita' di 250 non riscossa, la scrittura conseguente non puo' che essere:

entrata	uscita
2.450	
ovvero, in alternativa,	250
2.000	
250	

dato che, se in entrata si mantenesse il gettito nella sua entita' di 2.200, due volte peserebbe l'onere di L. 250 riducendo la disponibilita' netta del bilancio a L. 1.950 mentre essa e' in effetti di L. 2.200.

Riprendendo il discorso sui costi, notiamo che:

- il costo di cui al n. 1 e' costituito da tutti gli oneri diretti o indiretti generato dalla gestione del servizio compresi quindi gli ammortamenti tecnici e finanziari (e' quindi da escludere, in ogni caso, il costo della riscossione del tributo). Sebbene la norma prescriva che ai fini di controllare l'osservanza dei limiti minimo e massimo del rapporto fra gettito e costi, si faccia riferimento ai dati del conto consuntivo (ovviamente, dell'esercizio finanziario in esame) non puo' essere evitata la fase preventiva di individuazione del costo in sede di predisposizione del bilancio preventivo cosi' da poter eventualmente modificare le tariffe entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio in formazione.
Per far cio' occorre riferirsi ai dati emergenti dall'ultimo consuntivo approvato aggiornandoli delle intervenute o presumibili variazioni dei singoli elementi nel frattempo individuabili;
- il costo di cui al n. 2 e' estratto da quello di esercizio di tutto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (costo n. 1) che, com'e' noto, ricomprende anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle aree pubbliche.

L'ente dovrà allora individuare i costi distinti dei due servizi (smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni) anche disarticolando gli immancabili costi promiscui. Dal confronto dei due costi parziali, la cui somma corrisponde all'entità del costo n. 1, si ricava la percentuale di incidenza su di esso di ciascun costo parziale. Tale percentuale, una volta ricavata (e' da ricordare che le sue "ragioni" sono da illustrare nella deliberazione delle tariffe (v. art. 69.2 decreto 507) non necessita di essere rivisitata ciascun anno salvo non si siano verificati fatti modificativi dei "pesi" dei due servizi.

Dall'applicazione della percentuale di incidenza come sopra ricavata all'ammontare del costo n. 1, si ricava l'entità del costo n. 2.

Per giungere però al costo di riferimento di cui al 1° comma dell'art. 61 occorre inserire gli elementi di cui al 3° comma di questo stesso articolo.

Necessita allora individuare il totale delle (eventuali) entrate derivanti nell'anno dal recupero e riciclo dei rifiuti (se in atto) ed applicare ad esso la percentuale di incidenza già individuata per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni. Dall'entità della quota parte così individuata e' poi necessario sottrarre l'ammontare stimato delle riduzioni di tassa ammesse nel regolamento per i motivi indicati nel 2° c. dell'art. 67.

La differenza risultante (che, ovviamente, non può essere negativa), sottratta all'ammontare del costo n. 2, da' l'ammontare del costo di riferimento per il calcolo dei limiti entro i quali il gettito - non considerando addizionali, interesse e penalità - deve collocarsi.

Esempio virtuale:

Siano:

L. 4.000 il costo n. 1

L. 3.100 il costo n. 2

L. 2.200 importo del gettito

77,5 % e' la quota incidenza del costo n. 2 sul costo n. 1

L. 170 l'ammontare delle entrate da recupero o riciclo

L. 19 importo delle riduzioni ex art. 67, 2° comma, D. 507

si avrà:

$$\begin{aligned} \text{costo n. 3} &= 3.100 - \frac{170 \times 77,5}{100} - 19 = 3.100 - (131,75 - 19) = \\ &= 3.100 - 112,75 = 2987,25 \end{aligned}$$

il gettito di L. 2.200 e' pari al 74% di questo costo ed e' quindi nei limiti previsti.

Art. 23 - Tariffazione per il 1995

1. La tassa e' individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono derivati.
2. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di produzione rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs 507/1993, da liberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Classe I - Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

Classe II - Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

Classe III - Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati, aree scoperte, con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

Classe IV - Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi, altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Classe V - Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura.

Classe VI - Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, ecc. anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessori, ove possono prodursi rifiuti.

Classe VII - Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi e con esclusione dei locali adibiti a lavorazione, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

Art. 24 - Tariffazione dall'1/1/1996

1. La tassa e' commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda

del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché a costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1/1/1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del Decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 25 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 24, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 26 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 27 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo temporaneo e non ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. È temporaneo l'uso infe-

riore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

2. La misura tariffaria giornaliera e' pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30 per cento (massimo: 50%).
3. La tassa giornaliera di smaltimento e' dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. In caso di uso fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di mercati, sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attivita' di vendita o di somministrazione.
7. In mancanza di corrispondente voce di uso classificazione vigente della categoria ed in quella che sara' determinata ai sensi del precedente art. 22 e' utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
8. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalita' indicate nel successivo art. 28, comma 6°.

DENUNCE - ABBUONI

Art. 28 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune e' redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalita' devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 29 - Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilita'. In caso contrario, il contribuente e' tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e cosi' anche venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 15, 17 e 18.

Art. 30 - Decorrenza inizio, variazioni e cessazione dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui agli articoli 14 e 12 del presente regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, comma sesto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 31 - Accertamento

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 507/1993.
2. L'accertamento puo' essere effettuato separatamente per ogni singola annualita'.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 11 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune non e' tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Art. 32 - Riscossione

1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

Art. 33 - Modalita' dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagante e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti gia' pagato l'intero importo a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e' rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43.

4. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 34 - Il funzionario responsabile

A controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalita' locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il Funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, e' comunque tenuto a istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facolta' del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 35 - Controlli

1. L'attivita' di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'art. 73 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso e' consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'art. 73 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 anche per il controllo in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

Art. 36 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/1993.
2. L'entita' di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° com-

ma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti (da L. 50.000 a L. 150.000), e' stabilita in via generale con determinazione del Sindaco in relazione alla gravita' della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Contenzioso

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 38 Obblighi degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa. In particolare:
 - Uffici demografici: tutte le variazioni anagrafiche e di composizione del nucleo familiare dei contribuenti;
 - Ufficio edilizia privata: tutte le nuove abitabilità, agibilità o usabilità di locali o aree soggette a tassazione, ed inoltre i cambi di destinazione d'uso dei locali stessi e la loro dichiarata inagibilità;
 - Ufficio polizia municipale tutte le variazioni relative alle licenze di polizia amministrativa, commercio o pubblici esercizi che abbiano riflesso sulla determinazione delle superficie tassabile.

Art. 39 - Norme abrogate

1. Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce per la parte relativa alla disciplina della tassa, tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 62 del 14/11/1983 integrata con delibera di C.C. n. 26 del 26/01/1994, ed in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.



COMUNE DI GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria ~~ordinaria~~ di prima convocazione
convocazione-seduta pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

L'anno millenovecentonovantacinque, addì tredici del mese di Marzo alle ore 20.30
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:



1. Sturaro Antonio
2. Rizzo Rino
3. Contarin Franco
4. Marampon Silvano
5. Causa Alfonso
6. Schiavo Viviana
7. Roman Riccardo
8. Sinigaglia Giuliano
9. Bertazzo Fernando
10. Olivato Agostino
11. Masin Paolo
12. Ottolitri Daniele
13. Lissandrin Luciano
14. Lunardi Antonio
15. Sinigaglia Roberto
16. Toninello Giovanni
17. Crestani Lino
- 18.
- 19.
- 20.

Presenti	Assenti
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	*
*	
*	
*	
*	
16	1

Assiste alla seduta il Sig. Tosato Dr. Loris Segretario del Comune.

Il Sig. Sturaro Antonio nella sua qualità di Sindaco

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Roman Riccardo, Bertazzo Fernando, Crestani Lino, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari
- Trasmessa al CO.RE.CO. in data:
- Trasmessa alla Sezione Regionale Corte dei Conti in data:

CO.RE.CO. di Padova N° 2827 data 30.03.1995 Scade il 19.04.1995
Note: A.O. n. 33

N° 136 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47 Legge 8.6.1990, n° 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13. MAR. 1995

Addì 13. APR. 1995

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tosato Dr. Loris

Sono presenti, nella loro qualita' di Assessori esterni, i Signori Rizzo Guido, Giacomini Agostino e Miola Stefano.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il capo II del D. Lgs. n. 507, in data 15.11.1993, concernente la revisione ed armonizzazione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";

VISTO l'art. 68 dello stesso D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposta dalla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 5 della Legge 8.6.1990, n. 142 che testualmente recita:

Art. 5 - Regolamenti.

1. nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il capo III del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142, circa le competenze attribuite al Consiglio Comunale;

S I P R O P O N E

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, che si compone di n. 40 articoli e che, allegato sub "A", viene allegato alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione cosi' come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato, del Responsabile di ragioneria, nonche' del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimita', previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

INTERVIENE il Consigliere Toninello Giovanni il quale propone la modifica del punto 4) dell'art.3 dell'approvando regolamento, per quanto riguarda le distanze in base alle quali e' prevista la riduzione della tassa, modificandole nella seguente misura:

riduzione del 60%	distanza non meno di 1,0 Km.
riduzione del 65%	" " " di 1,5 Km.
riduzione del 70%	oltre 1,5 Km.

In quanto l'estensione territoriale del nostro Comune non giustifica distanze piu' alte.

INTERVIENE ANCHE il Consigliere Contarin Franco che dopo aver chiesto chiarimenti circa l'articolo per il quale viene chiesta la modifica dal Consigliere Toninello propone a sua volta una modifica all'art.17, punto 4, che recita:

) "Gli edifici scolastici di ogni ordine e grado per il quali il Comune sia tenuto per legge a sostenere le relative spese di funzionamento".

chiede che dopo le parole "il Comune" siano inserite le parole "contribuisca o ..." e questo perche' nell'esenzione possano essere comprese anche quelle strutture private che forniscono un medesimo servizio delle scuole pubbliche, gravando sul Bilancio Comunale solo nella misura di un contributo annuo.

Non essendoci altri interventi viene posto ai voti il regolamento con le seguenti modifiche ed integrazioni rispetto al testo proposto:

All'art.3 il punto 4) viene cosi' modificato:

riduzione del 60%	distanza non meno di 1,0 Km.
riduzione del 65%	" " " di 1,5 Km.
riduzione del 70%	oltre 1,5 Km.

All'art. 17, il punto 4) viene cosi' riformulato:
" Gli edifici scolastici di ogni ordine e grado per i quali il Comune contribuisca o sia tenuto per legge a sostenere le relative spese di funzionamento."

La votazione ha il seguente esito:

Presenti e votanti: n.16

- Favorevoli: n.16 (unanimita').

D E L I B E R A

di approvare il "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", composto di n.40 articoli (All sub "A"), con le modifiche ed integrazioni sopra evidenziate.



PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 17 COMMA 4 DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 17 C. 4 : GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI
ORDINE E GRADO PER I QUALI IL
COMUNE SIA TENUTO PER LEGGE A
SOSTENERE LE RELATIVE SPESE DI
FUNZIONAMENTO

AGGIUNGERE "CONTRIBUISCA O" DOPO COMUNE E
PRIMA DI SIA TENUTO.

GALZIGNANO T. 13 MARZO 1995

Framolencin

ALLEGATO sub. "B" alla deliberazione ~~22222~~ del C.C.
n. 17 del 13.03.1995

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Sturaro Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tosato Dr. Loris

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 30.03.95 prot. n° 2827 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Li 20 APR. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to Tosato dr. Loris

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n° in data ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Controdeduzioni del Comune n° in data

Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di controllo il

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 28 MAR. 1995

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Masin Vittorio



Reg. Pubbl. n° 167

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

UFFICIO PUBBLICAZIONI NOTIFICAZIONI

Si attesta che il presente atto venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21 APR. 1995 al 5 MAG. 1995

Il Messo Comunale

VISTO: Il Segretario Comunale

